Studio BBM Associati

LE NOVITÀ IRAP PER GLI ETS DAL 2026 PER EFFETTO DEL DECRETO OMNIBUS

Parte 2

N. 214 | 18 Novembre 2026 | Fiscalità e pianificazione

Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri

La qualifica di ente commerciale ai fini Irap

A partire dal 2026, come effetto della Confort Letter della Commissione Europea che ha introdotto le nuove regole fiscali per gli ETS, per la qualifica ai fini IRAP, avrebbero trovato applicazione i nuovi criteri di qualificazione delle attività svolte dagli ETS, introdotti al Codice del Terzo settore (CTS) di cui al D.Lgs., basati sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali, secondo le nuove articolate regole, differenti da quelle del TUIR.

Il Codice del Terzo settore introduce criteri autonomi per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali svolte dagli ETS. Tali criteri, applicabili ai fini delle imposte sui redditi, si discostano, infatti, da quelli tradizionalmente previsti dal TUIR.

L'applicazione anche ai fini IRAP delle nuove regole in vigore dal 2026, avrebbe potuto comportare per taluni enti un inasprimento del carico fiscale IRAP, rispetto ai criteri del TUIR applicabili fino al 2025, e in ogni caso, un cambiamento dei predetti criteri.

La modifica portata dal Decreto Omnibus

Il così detto "Decreto Omnibus", ha inserito un nuovo articolo nel Codice del Terzo settore, prevedendo che per:

- gli ETS diversi dalle imprese sociali
- le attività esercitate si continuano a qualificare, per ciascun periodo d'imposta e ai soli fini IRAP, secondo le disposizioni del TUIR.

In sostanza, come chiarito nella Relazione illustrativa per l'ETS si impone un "doppio binario", dovendosi procedere a determinare a seguente distinzione:

- ai fini delle imposte sui redditi, la qualificazione dell'ente e delle attività svolte avverrà sulla base delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore;
- ai fini IRAP, continueranno invece a rilevare i criteri di commercialità e non commercialità desumibili dal TUIR.

Resta ferma l'applicazione delle regole previste dal D.Lgs. n. 446/1997 per la determinazione della base imponibile IRAP.

Al riguardo si ricorda che anche gli enti sono soggetti all'IRAP e, in particolare, anche gli enti non commerciali, sono soggetti passivi IRAP: essi determinano la base imponibile IRAP secondo il cosiddetto metodo retributivo.

Decorrenza:

la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti con esercizio "solare".

Lo Studio resta a completa disposizione.

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/le-novita-irap-per-gli-ets-dal-2026-per-effetto-del-decreto-omnibus-seconda-parte/